

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3690

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORCHIO, ZANIBONI, GELPI, GEI, BIANCHI, ZUECH, ZAMBON, RABINO, BIANCHINI, BORTOLANI, BORRI, GREGORELLI, RICCI, LUSETTI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, AZZOLINI**

*Presentata il 3 marzo 1989*

**Modifica e integrazione all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, concernente l'ampliamento delle specie animali escluse dalla tutela faunistica**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il problema relativo ai danni arrecati alle colture agricole da alcune specie animali, in particolare dai volatili, è sempre di maggiore attualità.

Per avere un corretto approccio al problema va innanzi tutto evidenziato il criterio ispiratore della legge sulla caccia (legge n. 968 del 27 dicembre 1977): il divieto di abbattere rappresenta il criterio generale di riferimento, mentre la caccia costituisce un'eccezione, essendo altresì predeterminati le specie cacciabili ed i periodi, nonché altre modalità restrittive.

La fauna selvatica (articolo 1), è stata infatti inclusa nel patrimonio indisponibile dello Stato e, quindi, gode della tu-

tela immediata e diretta « nell'interesse della comunità nazionale ».

Pertanto non tutti gli animali sono sottoposti alla protezione della legge n. 968 del 1977; infatti, l'articolo 2 ne limita l'applicabilità ai mammiferi ed agli uccelli, dei quali « esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale ». Lo stato di naturale libertà serve ad individuare gli animali selvatici, determinando l'esclusione di quelli domestici e mansuefatti dall'applicazione della disciplina sulla caccia stabilita dalla legge n. 968 del 1977. Pertanto, la suddivisione giuridica delle specie animali è la seguente: a) animali selvatici (articolo 2 della legge n. 968 del 1977); b) animali

domestici; c) animali mansuefatti (soggetti al cosiddetto *animus revertendi*).

Tale classificazione è particolarmente importante in ordine all'esame delle concrete modalità di difesa di cui dispone l'agricoltore per cercare di ovviare o limitare i danni provocati alle colture agricole dalle varie specie animali così come sopra classificate: gli animali selvatici, infatti, possono essere cacciati soltanto nell'ambito e nell'assoluto rispetto della disciplina nazionale sulla caccia e di quella regionale di integrazione. Pertanto l'agricoltore, anche nel caso in cui si trovasse a dover subire dei danni alle colture ad opera dei suddetti animali, non potrebbe certamente procedere all'abbattimento dei medesimi. In proposito, si rileva che l'unica ipotesi attualmente prevista (articolo 12, secondo comma, della legge n. 968 del 1977) con riferimento alla tutela dell'agricoltura è la cattura o l'uccisione di animali che arrechino danni alle coltivazioni, e questo nel solo caso in cui le specie di animali selvatici di cui all'articolo 11 si siano moltiplicate eccessivamente.

In dipendenza di ciò l'agricoltore non può porre in essere iniziative di alcun genere contro le specie animali di cui all'articolo 2 della legge n. 968 del 1977, anche se queste dovessero arrecare danni alla sua produzione agricola.

La situazione si appalesa in maniera diversa nel caso in cui i danni alle coltivazioni vengano arrecati dagli animali cosiddetti domestici e da quelli mansuefatti, come ad esempio i colombi torraioli o viaggiatori non ricadenti, pertanto, nell'ambito di applicazione della legislazione nazionale sulla caccia.

Come è noto, questo tipo di volatili, dato il loro eccessivo numero, spostandosi dai centri storici delle città alle campa-

gne, arrecano gravi danni alle colture. In questo caso se l'agricoltore, al fine di evitare ulteriori danni alla produzione e senza intenzione di appropriarsi dei volatili, ponesse in essere iniziative od usasse altri accorgimenti contro i medesimi, potrebbe invocare, a suo favore, la causa esimente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 638 del codice penale: « non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno ».

Contro i colombi l'agricoltore può, pertanto, legittimamente usare una serie di accorgimenti idonei ad evitare ulteriori danni alle colture. Mentre non è ammesso l'uso delle armi contro questi volatili visto che, allo stato attuale, la licenza di caccia consente il porto del fucile soltanto per fini venatori e l'abbattimento dei colombi o piccioni non rientra certamente fra di essi.

È del pari assai dubbio, allo stato attuale della legislazione, l'uso delle armi nei confronti di una specie animale recentemente proliferata in modo eccessivo e la cui pericolosità, anche da un punto di vista sanitario, è comunemente riconosciuta, vale a dire i cani cosiddetti rinselvatichiti.

In conclusione la disposizione di ordine generale contenuta nell'articolo 638 del codice penale, è sostanzialmente condizionata e limitata dalle disposizioni di carattere speciale che disciplinano la caccia e si pone, comunque, come del tutto legata ad ipotesi particolari.

Per tali motivi si ritiene di integrare l'ultimo periodo dell'articolo 2 della legge n. 968 del 1977, al fine di adeguare alla mutata situazione gli strumenti a tutela della produzione agricola e, più complessivamente, della salute pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole, nonché alle forme di specie di animali nel tempo naturalmente mansuefatti ed addomesticati, quali i piccioni torraioli o *columba livia*, e alle forme inselvatichite di specie di animali domestici quali cani e gatti ».